



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°264 del 27/7/2010

Oggetto: Modifica determinazione n.214 del 7/6/2010 di “*Concessione congedo straordinario al dipendente a tempo indeterminato Geom. Scopelliti Angelo, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, nell’ambito dei due anni previsti al comma 2 della L. 53/2000 . Periodo dal 01/07/2010 al 30/12/2010*”.

Anno 2010

L’anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di luglio alle ore // nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Premesso che:

- **con** istanza in data 07 Giugno 2010, iscritta al prot. 12062, il dipendente a tempo indeterminato Angelo Scopelliti, profilo professionale “ Geometra”, cat. “C” – posizione economica “C5”, ha chiesto di usufruire del beneficio previsto dall’art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n.151/01, di un congedo straordinario per assistenza alla propria madre Di Vincenzo Francesca, nata a Palma di Montechiaro il 27 febbraio 1931, riconosciuta in stato di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 dalla competente commissione USL di Agrigento, come da allegata certificazione alla precedente determina dirigenziale n. 156/2010, al Registro generale con il n.579 del 29/04/2010, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, nell’ambito dei due anni di congedo straordinario previsto dal comma 2 dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e sue modificazioni e integrazioni
- nella suddetta istanza il dipendente Geom. Angelo Scopelliti, ha chiesto congedo straordinario dal 1° Luglio 2010 al 30 Dicembre 2010 in modo frazionato come da richiesta , per un totale di gg.105 così articolato da lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì;
- Con determinazione n.214 del 7/6/2010 è stato concesso al dipendente Angelo Scopelliti il congedo richiesto articolato da lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì;

VISTO il comma 5, dell’art. 42, del D.Lgs n. 151/01 il quale prevede, che la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre o, uno dei fratelli o sorelle conviventi con soggetto in situazione di gravità di cui all’art 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

VISTO l’art. 4, comma 2, della Legge 53/2000, il quale stabilisce che i pubblici dipendenti possono richiedere un periodo di congedo straordinario, **continuativo o frazionato**, non superiore a due anni;

DATO ATTO che la Sentenza della Corte dei Costituzionale, n. 19 del 26 gennaio 2009 ha stabilito l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

CONSTATATO che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione corrisposta, è cioè quella relativa all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, sempre che la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo

massimo di €. 42.724,55 (Riferito all'anno 2009 e rivalutabile periodicamente) comprensivo della contribuzione previdenziale;

DATO ATTO che l'indennità spettante al dipendente in base alla retribuzione dell'ultimo mese rientra nei limiti suddetti;

VISTA la Circolare INPDAP, n. 2 del 10/01/2002, la quale dispone che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;

VISTA la Circolare INPDAP, n. 31 del 12/05/2004, la quale dispone che i periodi di congedo non sono utili ai fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto;

EVIDENZIATO che nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo in forma frazionata o continuativa, non è possibile fruire anche dei benefici di cui all'art. 33 della Legge 104/92;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. n. 564/96, dal quale si evince chiaramente che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte;

DATO atto che, alla data odierna, il richiedente non ha usufruito di alcun periodo di congedo straordinario ai sensi del Comma 5 art. 42 del D.Lgs 151/01;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Vista la nota prot.15478 del 27/07/2010 presentata dal dipendente suddetto, in cui chiede la modifica della congedo straordinario da frazionato in continuativo relativo al periodo di cui alla determina dirigenziale n.214/2010

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n. 29 del 29.10.2002

Vista la delibera di G.M. n.7 del 20/01/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determina sindacale n.20 del 06/04/2010

DETERMINA

1. di modificare la determina dirigenziale n.214/2010;
2. di accogliere la richiesta presentata dal dipendente Geom.Scopelliti Angelo con nota prot.15478/2010, di modificare il congedo straordinario da frazionato a continuativo a partire dal 01/08/2010 al 30/12/2010
3. di riconoscere il diritto al congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/01, al dipendente Geom. Angelo Scopelliti, per il periodo decorrente dal 1° Luglio 2010 e fino al 30 Dicembre 2010, salvo revoca del presente qualora venissero meno i requisiti, ai sensi delle normative vigenti in materia.
4. Di dare atto che, a seguito delle modifiche all'art. 80 della legge 23/12/2000, n. 388 apportate al comma 106 dell'art. 3 della legge 24/12/2003, n. 350, il congedo straordinario di due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente, **può essere concesso anche in modo frazionato o continuativo**, ma nel tal caso è necessaria la effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo, il richiedente non ha diritto a retribuzione ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, fino all'importo complessivo massimo di €. 42.724,55 (Riferito all'anno 2009 e rivalutabile periodicamente), il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, ma non concorre alla maturazione delle ferie. Nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo in forma frazionata, non è possibile fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92;
5. di far rilevare che il dipendente Geom. Angelo Scopelliti, non ha usufruito di detto congedo straordinario;
6. di dare atto che i periodi di congedo straordinario sono valutabili per intero ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento figurativo da parte del datore di lavoro come già specificato, ma non concorrono al trattamento di fine servizio o TFR, né alla maturazione delle ferie, e che il settore finanziario provvederà a regolarizzare la posizione retributiva e contributiva del dipendente, sulla base delle prescrizioni stabilite dal citato art. 80 della legge n. 388/2000, per le giornate considerate nei periodi di congedo richiesti, mentre l'Ufficio personale adeguerà il calcolo delle ferie spettanti;
7. di dare atto che il congedo straordinario a seguito della presente modifica risulta di mesi 5 (agosto-dicembre c.a.) e di giorni 17 relativi al corrente mese, oltre ai giorni 16 già usufruiti nel mese di maggio 2010.
8. Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Finanziario e all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali.

Il Dirigente UTC
(Arch.Francesco Lo Nobile)

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale